

Edizione di giovedì 17 Settembre 2020

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 14 settembre
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

Superbonus: visto di conformità e asseverazioni
di Alessandro Carlesimo

AGEVOLAZIONI

Cumulabili i crediti d'imposta investimenti nel Mezzogiorno e beni strumentali
di Debora Reverberi

AGEVOLAZIONI

Startup: chiarimenti dal Mise sulle attestazioni dei requisiti tardive
di Clara Pollet, Simone Dimitri

PENALE TRIBUTARIO

Sequestro preventivo per il professionista che trasmette il modello F24
di Lucia Recchioni

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Le aggregazioni professionali: strumento strategico per l'acquisizione di nuove risorse e competenze
di Barbara Marrocco di MpO & Partners

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 14 settembre

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **dodicesima puntata** di **Euroconference In Diretta** è stata dedicata, soprattutto, alle **novità di periodo**: oltre a proseguire l'analisi delle **disposizioni del Decreto Agosto**, ampio spazio è stato lasciato ai **chiarimenti di prassi e di giurisprudenza della settimana**.

L'ultima puntata, poi, ha visto la nascita di una **nuova rubrica**, realizzata in collaborazione con **Euroconference Consulting**: lo **speciale** dedicato alle **agevolazioni edilizie**.

Numerosi sono stati quindi i quesiti ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su *Facebook*, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma *Evolution*.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo poi la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. SUPERBONUS: MOMENTO RILEVANTE PER LA CESSIONE

2. RIVALUTAZIONE AREE OCCUPATE DALLA COSTRUZIONE

1. CESSIONE BONUS FACCIATE E VISTO DI CONFORMITÀ

Per aderire alla **Community** di **Euroconference In Diretta** ?
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

10

Superbonus: cessione a se stessi

Il contribuente può cedere il superbonus a se stesso e utilizzarlo in compensazione in F24?

D. S.r.l.

No, la trasformazione della detrazione in un credito d'imposta opera soltanto all'atto della cessione ad altri soggetti.

Non può pertanto ritenersi ammessa la cessione a se stessi della detrazione.

9

Utilizzo del credito da parte del cessionario

Superbonus: il cessionario o fornitore può utilizzare il credito ceduto integralmente subito o in 5 anni?

S. S.r.l.

Il credito d'imposta deve essere fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

8

Superbonus: sconto e fattura elettronica

Superbonus con opzione per lo sconto in fattura: cosa deve essere indicato nella fattura elettronica?

D.F.G.

Come chiarito dal punto 3.1. del Provvedimento dell'8 agosto dell'Agenzia delle entrate, l'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale "sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020".

7

Comunicazione sospensione e versamenti Inps già effettuati

Ripresa versamenti inps artigiani e commercianti.

Deve essere posto in essere qualche adempimento per coloro che hanno versato i contributi in scadenza il 18.05.2020 in luglio/agosto utilizzando la codeline originaria?

E.P. S.r.l.

Il messaggio Inps 2871/2020 espressamente chiarisce quanto segue: “Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 16 settembre 2020 (in unica soluzione oppure tramite versamento di 4 rate in caso di rateizzazione) i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato e da utilizzare per il versamento.

Si fa presente che, al fine di usufruire della sospensione, i contribuenti che hanno inteso o intendono effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione utilizzando i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio, sono comunque obbligati a presentare domanda di sospensione indicando, come sopra descritto, il codice fiscale dell'impresa che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione di competenza”.

La domanda di sospensione, quindi, deve essere comunque trasmessa.

6

Pignoramento presso terzi e sospensione degli obblighi

Se è prevista la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del maggio 2020, perché la banca non ne ha tenuto conto? Doveva essere trasmessa una comunicazione?

D.D.L.

La sospensione prevista fino al 15 ottobre 2020 riguarda esclusivamente gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

I dipendenti e i pensionati, pertanto, potranno continuare ad avere disponibilità delle somme oggetto di pignoramento, le quali non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità fino al 15 ottobre 2020.

La stessa previsione, quindi, non riguarda tutti i pignoramenti presso terzi.

Nel caso, ad esempio, di un pignoramento sui conti bancari azionato prima dell'8 marzo, questo prosegue secondo l'*iter* normalmente stabilito e le somme sono sottratte alla disponibilità del debitore.

5

Superbonus e termine dei lavori

SUPERBONUS 110%

Il termine del 31/12/2021 per poter usufruire del 110% è relativo a:

- 1) fine lavori oppure***
- 2) Comunicazione all'Enea oppure***
- 3) Comunicazione dell'esercizio dell'opzione?***

S.A.P.F.

Il termine si riferisce alla data di sostenimento delle spese. L'articolo 119 D.L. 34/2020, infatti, espressamente riconosce la detrazione "per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021".

4

Versamento contributi Inps: codeline

In caso di versamento in unica soluzione il 16/09/2020 dei contributi IVS artigiani/commercianti 1^ trim 2020 differiti per covid, dopo aver trasmesso la domanda telematizzata della sospensione all'Inps, devo necessariamente utilizzare la nuova codeline?

A.C.A.

No, il messaggio Inps 2871/2020, fermo restando l'obbligo di trasmissione della domanda di sospensione, richiama la possibilità, per i contribuenti, di effettuare il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione utilizzando i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio.

3

Superbonus: momento rilevante per la cessione

Super-bonus 110%: in quale momento possiamo ritenere esistente il relativo credito e pertanto lo possiamo poi cedere alla banca o a terzi?

A.A.

Al fine di fornire una risposta al quesito, devono essere analizzati più aspetti.

In primo luogo è opportuno ricordare che, ai fini della cessione, è necessario produrre apposita asseverazione, la quale è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.

Inoltre l'esercizio dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate, utilizzando l'apposito modello previsto dal Provvedimento 08.08.2020.

Per gli interventi di efficientamento energetico, la comunicazione deve essere inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione.

Il provvedimento pare non citare il sostenimento delle spese, sicché, ad una prima e veloce lettura, potrebbe ritenersi che la cessione possa avvenire anche prima del pagamento.

Tuttavia, la stessa disposizione normativa correla la detrazione all'effettivo sostenimento delle spese, ragion per cui il mancato pagamento dovrebbe ritenersi preclusivo alla possibilità di procedere alla cessione.

2

Rivalutazione aree occupate dalla costruzione

Buongiorno, in ipotesi una SRL rivalutasse anche fiscalmente uno solo dei propri fabbricati strumentali, deve rivalutare anche l'area edificata su cui insiste detto immobile, nonostante sia

stata in passato scorporata e inserita nella categoria dei terreni?

A.G.S.

No, si tratta di due beni distinti.

Si ricorda, tra l'altro, che anche le precedenti forme di rivalutazione, le quali dovevano obbligatoriamente riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, potevano riguardare il valore dei fabbricati, non comprensivo di quello dei terreni.

Sul punto si cita la circolare 11/E/2009: *“Coerentemente con quanto precisato nelle circolari n. 1/E del 19 gennaio 2007 e n. 11/E del 16 febbraio 2007 – nelle quali si è affermata la necessità di scorporare il valore del terreno da quello del fabbricato anche ai fini del calcolo del plafond del 5 per cento del valore complessivo dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 102, comma 6 del TUIR – si ritiene che il medesimo scorporo debba essere effettuato anche ai fini della rivalutazione in esame, con la conseguenza che il valore delle aree occupate dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza va compreso nella categoria degli immobili non ammortizzabili”*.

1

Cessione bonus facciate e visto di conformità

Servirà il visto di conformità anche se si vorrà cedere il bonus facciate?

B.D.C.

No, in quanto il visto di conformità è richiesto, dall'articolo 119 D.L. 34/2020, soltanto ai fini della cessione e dello sconto in fattura a seguito di interventi che danno diritto al c.d. “superbonus”.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



AGEVOLAZIONI

Superbonus: visto di conformità e asseverazioni

di **Alessandro Carlesimo**



Continuano a tenere banco tra gli operatori le varie misure di sostegno contenute nel **Decreto Rilancio**. Tra tutte, particolare enfasi è rivolta al superbonus di cui all'[articolo 119](#).

L'agevolazione in questione è infatti tra le più incisive sul piano degli stimoli economici ed è **sotto la lente di ingrandimento, essenzialmente, per due ragioni:**

- **la prima, da ascrivere all'entità del beneficio spettante, pari al 110% della spesa sostenuta;**
- **la seconda, legata alla limitata finestra temporale durante la quale è concessa l'agevolazione (01/07/2020 al 31/12/2021), circostanza che induce ad affrontare in tempi rapidi gli eventuali aspetti controversi applicabili alle fattispecie interessate dal bonus.**

Il presente approfondimento si sofferma sulle incombenze connesse all'obbligo rilascio del visto **di conformità**, a cura dei dottori commercialisti e degli altri soggetti abilitati, **e all'elaborazione delle asseverazioni, rimesse ai professionisti incaricati della certificazione dei risultati degli interventi.**

In via preliminare, torna utile ripercorrere sinteticamente la disciplina dell'incentivo, anche al fine comprendere la *ratio legis* ispiratrice dei suddetti **adempimenti procedurali**.

La norma introdotta si configura come una **rivisitazione favorevole al contribuente delle detrazioni riconosciute** in presenza degli interventi di **riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico**.

Il potenziamento delle detrazioni (in misura del 110% ed in cinque quote annuali) opera a condizione che sia eseguito almeno uno dei seguenti interventi "trainanti":

- **isolamento termico degli involucri con incidenza superiore al 25 per cento della**

- **superficie disperdente lorda;**
- **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;**
- **realizzazione di interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici.**

L'attribuzione del bonus è inoltre subordinata al **raggiungimento di obiettivi di efficientamento energetico e/o riduzione del rischio sismico, i quali devono essere opportunamente attestati da tecnici abilitati.**

Altrettanto stringenti sono **le condizioni soggettive che devono verificarsi affinché possa operare l'agevolazione.**

In particolare, possono beneficiarvi i seguenti soggetti, detentori di **immobili con categoria catastale diversa da A1, A8, A9:**

- **Persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, su un **numero massimo di due unità immobiliari;**
- **Condomini**, con beneficio assegnabile anche ai detentori di immobili adibiti ad attività di impresa;
- **Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;**
- **Istituti autonomi di case popolari;**
- **Associazioni Onlus;**
- **Associazioni e Società sportive dilettantistiche.**

Considerata la difficoltà di districarsi tra i numerosi paletti imposti dalla normativa, il legislatore ha previsto l'intervento obbligatorio di alcune figure professionali chiamate a verificare ed attestare la sussistenza dei requisiti per la fruizione del beneficio.

In particolare, a presidio della spettanza delle agevolazioni, l'[articolo 119, comma 11](#), dispone **l'obbligo di acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti legittimanti la detrazione d'imposta, ivi compresa** la verifica della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici abilitati, di cui si dirà meglio nel prosieguo.

Tra le varie questioni rimaste aperte nelle more della conversione in legge del Decreto, **emergevano perplessità in ordine alle ipotesi in cui risultasse obbligatorio il rilascio del suddetto visto.**

A rigor di norma, infatti, l'apposizione del visto si renderebbe **necessaria nel caso in cui il contribuente decida di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione a terzi**, non anche in caso di detrazione in proprio delle spese.

Diversamente si era espresso il **Direttore dell'Agenzia delle Entrate nel corso dell'audizione del 22 luglio** avanti alla Commissione bicamerale di vigilanza sull'anagrafe tributaria, sostenendo, invece, che **il visto fosse necessario in ogni ipotesi di fruizione del bonus, dunque anche in presenza della "semplice" detrazione d'imposta in dichiarazione.**

L'Amministrazione Finanziaria, con la [circolare n. 24/2020](#), ha corretto tale interpretazione, confermando che **il visto di conformità è necessario esclusivamente laddove si opti per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione.**

Ulteriore aspetto degno di nota è quello relativo **all'obbligo di asseverazione tecnica rilasciato dagli ingegneri, geometri e altri periti abilitati.**

Nella prima versione del Decreto, il rilascio delle asseverazioni veniva richiesto in caso di opzione per lo sconto o cessione del credito corrispondente alla detrazione.

La Legge di conversione del D.L. (L.63/2020) ha riformulato il comma 13, prescrivendo, in ogni caso, le asseverazioni in parola.

L'oggetto di queste ultime asseverazioni consiste nell'accertamento della **sussistenza dei requisiti tecnici richiesti e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.**

Più in dettaglio, in caso di **efficientamento energetico**, occorrerà produrre le seguenti attestazioni:

- **Ape ante e post-intervento nella forma di dichiarazione asseverata, idoneo a dimostrare l'incremento del rendimento energetico, quantificabile in due classi energetiche (oppure una, ove non sia possibile conseguirla due);**
- **Relazione di conformità ai requisiti tecnici richiesti e di congruità delle spese sostenute rispetto agli obiettivi di efficientamento sottesi gli interventi agevolati (una copia è trasmessa all' Enea).**

In caso invece di **realizzazione di misure antisismiche**, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, **dovranno asseverare l'efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico.**

Le sopra descritte certificazioni possono essere rilasciate **al termine dei lavori, oppure, a stato avanzamento lavori, i quali devono essere almeno due, di cui il primo riferibile ad almeno il 30% di completamento dell'opera.**

Occorre prestare particolare attenzione alle asseverazioni in parola in quanto, di fatto, costituiscono il **presupposto per l'esercizio dell'opzione per lo sconto o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione:** il [provvedimento n. 283847/2020](#), Agenzia delle

Entrate, prevede, infatti, che **l'opzione possa essere esercitata “in relazione a ciascuno stato di avanzamento”**.

Tale assunto, ad un'attenta analisi, è un corollario del fatto che l'opzione possa avvenire soltanto previa emissione del visto di conformità, il quale, a sua volta, **può essere rilasciato solo una volta verificata della presenza delle asseverazioni necessarie**.

AGEVOLAZIONI

Cumulabili i crediti d'imposta investimenti nel Mezzogiorno e beni strumentali

di Debora Reverberi



Con la [risposta all'istanza di interpello n. 360 di ieri, 16.09.2020](#), l'Agenzia delle entrate ha chiarito **le regole di cumulo del credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno** con altre misure agevolative aventi ad oggetto i medesimi costi.

Il **credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno**, introdotto dall'**articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015** (c.d. legge di Stabilità 2016), premia le imprese che effettuano **investimenti, dal 01.01.2016 al 31.12.2020, in beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite** delle seguenti regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Cumulabilità con aiuti “*de minimis*” e altri aiuti di Stato

Il **comma 102** della norma istitutiva del credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno, secondo la formulazione attualmente in vigore, prevede un **criterio generale di cumulabilità, a determinate condizioni**, con le seguenti agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi:

- **aiuti “*de minimis*”;**
- altre misure qualificabili come **aiuti di Stato** ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Tale **cumulo è subordinato al rispetto dei limiti di intensità o di importo di aiuto più elevati** consentiti dalle pertinenti discipline di riferimento.

Il criterio generale di cumulabilità del credito d'imposta Mezzogiorno sancito al comma 102 si

applica agli investimenti effettuati, secondo il principio di competenza dell'[articolo 109 Tuir](#), dal **01.03.2017 al 31.12.2020**, per effetto delle modifiche apportate dall'[articolo 7-quater D.L. 243/2016](#).

La disciplina previgente, in vigore per gli **investimenti effettuati dal 01.01.2016 al 28.02.2017**, conteneva, per contro, un **divieto di cumulo del credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno con aiuti "de minimis" e con altri aiuti di Stato** aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

Cumulabilità con altre misure agevolative di carattere generale

La disciplina del credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno **non esclude espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale**.

In relazione alla formulazione previgente dell'**articolo 1, comma 102, L. 208/2015**, l'Agenzia delle entrate ha precisato nella [circolare 34/E/2016](#) la **cumulabilità tra credito Mezzogiorno e il c.d. super ammortamento**, di cui all'**articolo 1, commi 91-94, L. 208/2015**.

Dunque, in presenza di un **investimento in un bene materiale strumentale nuovo**, destinato a strutture produttive localizzate nelle zone assistite del Mezzogiorno, **effettuato dal 01.01.2016 al 31.12.2019** l'impresa poteva beneficiare contestualmente:

- del **credito d'imposta Mezzogiorno**;
- della **maggiorazione del 140% del costo di acquisizione del bene** ai fini della deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing.

Per gli **investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020** si pone dunque la questione circa la **cumulabilità tra il credito d'imposta Mezzogiorno e il credito d'imposta investimenti in beni strumentali**, introdotto dall'**articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019** (c.d. Legge di Bilancio 2020).

Il caso è stato espressamente analizzato nella [risposta all'interpello 360 di ieri](#), in cui l'Agenzia delle entrate si è pronunciata sulla possibilità di cumulo tra le due agevolazioni nell'ipotesi di **investimenti effettuati nell'anno 2020 in beni materiali strumentali nuovi 4.0**, rientranti nell'allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017, destinati a strutture produttive localizzate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno.

La disciplina del credito d'imposta investimenti in beni strumentali, al **comma 192 dell'articolo 1, Legge 160/2019**, prevede la **regola generale di cumulabilità con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi** *"a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto"*.

Risulta dunque espressamente confermata dall'Agenzia delle entrate **la cumulabilità tra credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno e investimenti in beni strumentali**, nel rispetto del costo complessivamente sostenuto, sia per **beni materiali ordinari** di cui al **comma 188, dell'articolo 1, [L. 160/2019](#)**, sia per **beni materiali 4.0** di cui al **comma 189, dell'articolo 1, [L.160/2019](#)**.

AGEVOLAZIONI

Startup: chiarimenti dal Mise sulle attestazioni dei requisiti tardive

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Con la [circolare 1/v del 10 settembre 2020](#) il Ministero dello sviluppo economico fornisce ulteriori indicazioni alle Camere di Commercio con riferimento ai controlli da effettuare sulle **attestazioni di mantenimento dei requisiti di startup e Pmi innovativa**.

Ricordiamo che, secondo le prescrizioni dell'[articolo 25, comma 15, D.L. 179/2012](#) (per le *startup*) **entro il termine di 30 giorni dall'approvazione del bilancio** e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato è tenuto

- ad **attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti** (rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5),
- **depositando tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese**.

L'[articolo 25, comma 16, D.L. 179/2012](#) (per le *startup*) e l'[articolo 4, comma 7, D.L. 3/2015](#) (per le Pmi innovative), dispongono che il **mancato deposito della dichiarazione sia equiparato alla perdita dei requisiti**, con conseguente **cancellazione dalle rispettive sezioni speciali**.

Le citate norme, recentemente modificate dal **D.L. 76/2020**, **prevedono, sotto il profilo procedurale, quanto segue: "entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15"**. Analoghe condizioni sono disposte anche per le Pmi innovative.

La **dilazione dei termini per l'approvazione dei bilanci d'esercizio**, disposta dall'[articolo 106](#)

[D.L. 18/2020](#) (Cura Italia), secondo cui il termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all'obbligo del bilancio è fissato in **180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**, indipendentemente dalla previsione statutaria della speciale disposizione di cui all'[articolo 2364 cod. civ.](#), ha **inciso** direttamente sulla normativa di settore in argomento.

In applicazione del disposto della norma emergenziale sopra ricordata, le prescrizioni recate dai citati [articoli 25 \(comma 15\) del D.L. 179/2012](#) e [4 \(comma 6\) del D.L. 3/2015](#), devono essere interpretate nel senso che **tutte le startup e le Pmi avevano possibilità di depositare entro il 31 luglio 2020 la attestazione di mantenimento dei requisiti**.

I **sessanta giorni dal mancato deposito della dichiarazione**, che a norma del comma 16 equivalgono alla perdita dei requisiti, **decorrono dal 1° agosto**: in altri termini, il legislatore ha descritto una fase procedimentale che, cronologicamente, **si chiude il 30 settembre**.

Le Camere di Commercio sono chiamate ad istruire il procedimento, **valutando le eventuali dirimenti, prima di giungere al provvedimento ablativo reale**.

In considerazioni delle condizioni particolari che hanno caratterizzato il primo semestre 2020, il Mise invita le Camere ad accogliere il **ravvedimento operoso da parte delle startup e Pmi innovative** che vogliano sanare **entro il 30 settembre 2020** la mancata presentazione dell'attestazione in argomento.

Tale istituto, come noto, opera nel lasso di tempo intercorrente tra la **scadenza dei termini entro cui l'obbligo doveva essere adempiuto e l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio**.

Pertanto, **fino al momento in cui le Camere non avviano il procedimento di cancellazione** (che deve comunque avvenire entro sessanta giorni), **è ammesso il ravvedimento operoso della società**, con deposito tardivo della attestazione *de quo*.

A tal fine, nell'ottica di propulsione e mantenimento dell'ecosistema delle startup/Pmi, il Mise invita le Camere ad **inviare una pec di recall a tutte le startup e Pmi iscritte nella sezione speciale** con **sollecito** a trasmettere (seppur tardivamente) entro brevissimo termine, alle Camere medesime l'attestazione del mantenimento dei requisiti.

Trascorso il termine assegnato, presunta e ritenuta la volontà della società di non confermare i requisiti, **gli Uffici procederanno alla cancellazione** secondo le disposizioni dettate dal richiamato **D.L. 76/2020**.

Si segnala infine che, essendo chiaramente individuati dalle due norme di settore, l'obbligato, i termini entro cui tale obbligo deve essere assolto e la natura dell'adempimento, **il ravvedimento operoso elimina la sanzione reale della cancellazione, ma non esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria per omissione** "*di eseguire nei termini prescritti...i depositi presso il registro delle imprese*".

Tali sanzioni sono applicate nella misura ridotta di **68,66 euro dal 1° al 30° giorno di ritardo**, passando a **206,00 euro dal 31° giorno di ritardo** (sanzione applicabile sia per la comunicazione annuale di mantenimento dei requisiti start-up innovativa o incubatore certificato che per la comunicazione annuale di mantenimento dei requisiti Pmi innovativa).

PENALE TRIBUTARIO

Sequestro preventivo per il professionista che trasmette il modello F24

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA: SUPERBONUS, ECOBONUS, SISMABONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È **legittimo** il **sequestro preventivo** nei confronti di un **professionista** che si è limitato a **trasmettere telematicamente il modello F24** recante l'**indebita compensazione**, anche se la consulenza è stata fornita da soggetti terzi. Un soggetto operante **del settore**, d'altra parte, **conosce le dinamiche** sottese alle operazioni tributarie **ed è impensabile che lo stesso possa aver adempiuto rimanendo all'oscuro dell'obiettivo illecito perseguito**.

A queste conclusioni è giunta la **Corte di Cassazione, sez. III penale, con la sentenza n. 26087**, depositata ieri, **16 settembre**.

Giova innanzitutto precisare che il **ricorso per cassazione** in oggetto è stato proposto contro un'**ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame, in materia di sequestro preventivo probatorio** (e, quindi, nell'ambito delle **misure cautelari**): ulteriori elementi di difesa potranno quindi essere sviluppati dal **professionista** nelle **successive evoluzioni del procedimento penale**.

Ad ogni buon conto, le **conclusioni** raggiunte sono degne di nota.

Il caso riguarda una S.p.A. che, all'esito dell'**attività di verifica svolta dall'Agenzia delle entrate di Catania**, risultava coinvolta in un meccanismo di **frode fiscale** realizzato attraverso l'illecito utilizzo degli istituti giuridici dell'**accollo** e della **compensazione dei debiti tributari**: la società, infatti, si era **accollata i crediti di società terze**, che si erano rivelati **falsi**, e aveva, grazie all'istituto della **compensazione, estinto gran parte dei propri debiti tributari**.

Il **professionista** assumeva, nell'ambito della vicenda in esame, un ruolo di rilievo sotto **due distinti profili**:

- in primo luogo, quale **professionista intermediario**, avendo lo stesso **materialmente**

- trasmesso il modello F24** recante la compensazione,
- in secondo luogo, quale **Presidente del collegio sindacale**.

Si difendeva il professionista rilevando che l'accollo era stato deciso dalla società con la consulenza di **professionisti esterni** e **gli F24 non erano stati predisposti dallo stesso**: il professionista, infatti, aveva soltanto **ricevuto il modello F24 precompilato** e si era limitato a **trasmetterlo telematicamente**.

D'altra parte il **professionista non rivestiva la qualifica di consulente della società**, ma soltanto di Presidente del collegio sindacale, tra l'altro, per quanto pare di comprendere, **non incaricato della revisione legale**, essendo la stessa affidata ad una **società di revisione**, la quale aveva apposto i **visti di conformità sull'operazione di compensazione**.

Tuttavia, ad avviso del **Tribunale del Riesame**, è impensabile che il professionista *“operante del settore e dunque conoscitore delle dinamiche sottese alla complessa operazione tributaria realizzata, abbia adempiuto all'incombente mandatogli rimanendo all'oscuro dell'obiettivo illecito perseguito, tanto più che egli ebbe modo di consultare la documentazione sottostante, rivelatasi carente e irregolare, il che avrebbe dovuto suscitare in lui delle preoccupazioni, ... a ciò dovendosi aggiungere che, nella sua ulteriore qualità di Presidente del collegio sindacale, era gravato anche da ben precisi doveri di controllo, che, ai sensi dell'articolo 2403 cod. civ., non si esauriscono certo nel prestare aprioristica fiducia in tutte le operazioni o comunicazioni più o meno formali dell'amministratore della società, ma si estrinsecano nell'obbligo di vigilare costantemente sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”*.

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Le aggregazioni professionali: strumento strategico per l'acquisizione di nuove risorse e competenze

di **Barbara Marrocco di MpO & Partners**



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali: Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

Nel contributo pubblicato su EC News il 21/05/2020 ([Perché applicare un modello di gestione strategica alle aggregazioni tra professionisti?](#)) si è evidenziata l'importanza del valore delle attività professionali sia a livello individuale che nell'ambito dei processi aggregativi e la necessità di implementare un modello di gestione strategico per l'organizzazione delle stesse.

Si è già detto che le attività professionali sono caratterizzate dalla prevalenza di elementi immateriali e che tali **risorse e capacità** determinano il successo dell'attività, se adeguatamente gestite e organizzate.

Nel presente articolo si concentrerà l'attenzione sulle modalità di sviluppo, acquisizione e gestione delle risorse, quali fonti di profitto che possono influenzare, positivamente o negativamente, il successo di un'attività (si pensi alla **fidelizzazione dei clienti**, alla **capacità e alla motivazione di dipendenti e collaboratori**, ai **sistemi informativi interni** e allo sviluppo di **procedure organizzative** adeguate).

Per le imprese, in genere, le risorse e le competenze devono essere valutate sulla base di due criteri:

- **importanza delle risorse:** l'obiettivo ultimo non è solo quello di creazione di un vantaggio competitivo ma anche, e soprattutto, la capacità di mantenerlo nel tempo;
- **punti di forza e debolezza:** seppur di non facile realizzazione, la valutazione dei punti di forza e debolezza è correlata alla capacità di intuizione e di reazione rispetto ai concorrenti.

Così come per le imprese, anche per le attività professionali, a seguito della valutazione delle risorse disponibili e dei relativi punti di forza e debolezza, è possibile decidere di sviluppare internamente le risorse mancanti o acquisirle dall'esterno.

Tali valutazioni risultano di fondamentale importanza quando è necessario gestire dei **cambiamenti** poiché dalla disponibilità di risorse e dalla rapidità di risposta nei confronti della clientela dipenderà la **capacità di reazione della struttura**, con conseguenti risultati in termini di vantaggio competitivo.

Spesso, in tali circostanze, la risposta ottimale ai cambiamenti esterni è costituita dalle **acquisizioni** e/o dalle **aggregazioni professionali**, valido strumento per dotarsi di risorse e competenze non disponibili o carenti nella struttura di riferimento.

Nello specifico, infatti, l'acquisizione di un'attività, che ha già sviluppato le risorse richieste, o l'aggregazione tra professionisti, tramite rapporti di collaborazione, risultano vantaggiose soluzioni e valide alternative rispetto al processo più lungo e complesso di sviluppo interno delle stesse.

In ogni caso, sarà necessario implementare un **sistema di gestione delle performance** che faciliti l'**integrazione delle competenze** tra la struttura acquirente e la struttura cedente o la gestione dei rapporti di collaborazione che si vengono a creare nelle aggregazioni.

Nella prassi, i sistemi di gestione delle performance evidenziano dei disallineamenti tra gli obiettivi di lungo termine e l'implementazione di un efficace sistema di controlli, da realizzare necessariamente con un sistema di monitoraggio nel breve termine.

Una soluzione a tale problematica è data dalla metodologia della **Balanced Scorecard**, la quale permette di integrare gli obiettivi finanziari con gli obiettivi strategici e offrire un insieme di obiettivi misurabili nell'ambito di quattro prospettive (economico-finanziaria, cliente, processi interni, apprendimento e crescita).

Rinviando a successivi contributi un approfondimento sulla metodologia citata e focalizzando l'attenzione sull'importanza delle risorse, si può affermare che il **coordinamento strategico delle risorse** disponibili sia l'essenza del buon funzionamento delle attività professionali soprattutto nelle ipotesi di ristrutturazione delle stesse tramite processi di acquisizione e/o aggregazione.

I sistemi di gestione delle performance spesso concentrano l'attenzione sugli elementi materiali e finanziari valorizzati nei bilanci, trascurando le risorse intangibili e non considerando le competenze organizzative delle strutture che emergono dai processi di riorganizzazione citati.

Al contrario, le **risorse intangibili** e le **competenze organizzative** sono alla base dello sviluppo e del mantenimento del **vantaggio competitivo**, attraverso lo sviluppo di competenze esistenti e l'acquisizione o la creazione di nuove capacità.

E' necessario, dunque, coordinare e valorizzare tali risorse attraverso strumenti che integrino misure finanziarie con misure non finanziarie, in modo da gestire gli obiettivi prefissati e il

relativo grado di raggiungimento.